



**REGIONE CALABRIA**

**LEGGE REGIONALE**

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 19 OTTOBRE 2004, N. 25 (STATUTO DELLA REGIONE CALABRIA)**

Approvata dal Consiglio regionale nel medesimo testo:

- in prima lettura, con deliberazione n. 391 del 31 marzo 2014 (maggioranze: Consiglieri assegnati 50, maggioranza assoluta 26, presenti e votanti 43, a favore 28, astenuti 15);
- in seconda lettura, con deliberazione n. 393 del 3 giugno 2014 (maggioranze: Consiglieri assegnati 50, maggioranza assoluta 26, presenti e votanti 49, a favore 30, contrari 1, astenuti 18).

*Si assegna il numero **18**  
della serie delle leggi regionali  
dell'anno **2014***

*Pubblicata nel Bollettino  
Regione Calabria n. \_\_\_\_\_  
del \_\_\_\_\_*

**IL CONSIGLIO REGIONALE  
CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI  
HA APPROVATO  
Ai sensi dell'art. 123, comma 2, della Costituzione;**

**NESSUNA RICHIESTA DI REFERENDUM E' STATA PRESENTATA;**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
PROMULGA**

**LA SEGUENTE LEGGE:**

Art. 1  
(Modifica all'articolo 15)

1. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria) è sostituito dal seguente:

“1. Il Consiglio regionale è composto dal Presidente della Giunta regionale e da trenta consiglieri.”

Art. 2  
(Modifiche all'articolo 35)

1. All'articolo 35 della l.r. 25/2004 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. La Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di assessori non superiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale, di cui uno assume la carica di Vice Presidente.”;

b) l'ultimo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: “Il numero dei membri esterni non può essere complessivamente superiore al cinquanta per cento dei componenti della Giunta.”;

c) dopo il comma 4 bis è aggiunto il seguente comma: “4 ter. La nomina ad assessore di componenti del Consiglio regionale comporta la sospensione di diritto dall'incarico di consigliere regionale affidando temporaneamente la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.”.

Art. 3  
(Differimento dell'efficacia della legge)

1. La presente legge produce i suoi effetti a decorrere dalla decima legislatura del Consiglio regionale della Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 10/09/2014

**STASI**